



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI.

NR. Progr. **5**

Data **12/03/2021**

Seduta NR. **1**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/03/2021 alle ore 19:30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO	S	POZZI FEDERICA	S	CANTONI ANDREA	S
DI CESARE LUCIANO	N	MAGNI EMANUELE	S		
PAGLIARI LUIGI MARINO	S	LUCINI LAURA IN PIGOLI	S		
CAVENAGHI GIANFRANCO	N	CAVAZZINI IVANA	S		
BENELLI DANTE	S	VOLPI ANDREA	S		
FRANCESCONI PIETRO	S	RICCI NICOLA	S		
Totale Presenti 11		Totali Assenti 2			

Assenti Giustificati i signori:

DI CESARE LUCIANO; CAVENAGHI GIANFRANCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI.

Alle ore 20:13 rientra in aula il Consigliere Benelli.

Ora i Consiglieri presenti sono n. 11.

Esponde l'argomento il Sindaco il quale fa presente che il testo del regolamento è stato esaminato dalla conferenza dei capigruppo e a tale proposito non sono emerse proposte di modifiche.

Interviene il Consigliere Benelli che, come per il punto precedente, non facendo parte della Conferenza dei Capigruppo esce dall'aula non partecipando alla votazione del presente punto.

Pertanto i Consiglieri presenti in aula ora sono n. 10.

Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP;

RITENUTO pertanto necessario approvare il *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;*

VISTO il *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati*, composto da n. 18 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che detto regolamento è quello licenziato dalla conferenza dei capigruppo consiliari nella seduta del 10/03/2021;

RITENUTO detto regolamento meritevole di approvazione;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione sul regolamento in oggetto, espresso in data 08/03/2021, che si allega alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza in questo atto ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO altresì, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,

1) DI APPROVARE il *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati* composto da n. 18 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, demandando agli uffici ogni ulteriore adempimento necessario e conseguente;

2) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole in data 08/03/2021 in merito al regolamento in oggetto, che si allega alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

IL SINDACO

dott. Matteo Guido Giorgio Priori

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Candela Sabina

- Articolo 1** - Oggetto del Regolamento e Disposizioni generali.
- Articolo 2** - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile.
- Articolo 3** - Soggetto passivo
- Articolo 4** - Presupposto del Canone
- Articolo 5** - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione pagamento del Canone
- Articolo 6** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 7** - Determinazione del Canone
- Articolo 8** - Esenzione dal Canone
- Articolo 9** - Modalità e termini per il pagamento del Canone
- Articolo 10** - Rimborsi
- Articolo 11** - Ravvedimento operoso
- Articolo 12** - Accertamenti e recupero del Canone
- Articolo 13** - Sanzioni ed indennità
- Articolo 14** - Sanzioni accessorie e tutela Demanio Pubblico
- Articolo 15** - Autotutela
- Articolo 16** - Riscossione coattiva
- Articolo 17** - Regime transitorio
- Articolo 18** - Disposizioni finali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento e disposizioni generali.

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 7, punto 4, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5) L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
- 6) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
- 7) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
- 8) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 9) Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
- 10) La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 11) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 2

Soggetto attivo e Funzionario Responsabile

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Piadena Drizzona.
- 2) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
- 3) Il Comune di Piadena Drizzona, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 4) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
- 5) Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 3

Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
- 2) Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
- 3) Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, dove istituiti, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

Articolo 4

Presupposto del canone

1) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei mercati e delle fiere approvato dal Comune.

2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente COSAP e alla TIA per l'attività o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1) Le tariffe base, stabilite dall'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sono previste secondo la classe demografica dell'Ente. Il Comune di Piadena Drizzona si attesta nella fascia dei Comuni fino a 10000 (diecimila) abitanti.

2) La valutazione del maggiore o minore importo dovuto, rispetto a quello calcolato con le tariffe standard, è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali. Tali coefficienti di correzione e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3) L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

4) La graduazione della tariffa standard è effettuata pertanto sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) categoria territoriale. l'intero territorio del Comune di Piadena Drizzona si colloca nella categoria A). Fanno eccezione l'area attrezzata del campo sportivo sito in via Alighieri Dante nonché il Parco David che vanno annoverati in categoria B).
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) eventuali coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali.

5) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie territoriali ,ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7

Determinazione del canone

1) Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale determinata dalla giunta comunale per il coefficiente relativo alla categoria territoriale e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2) Per le occupazioni di mercato giornaliera si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

3) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del tra 35 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

5) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 8

Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, Educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

c) lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

Articolo 9

Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2) Per le occupazioni temporanee, ovvero per quelle occupazioni che si protraggono per periodi inferiori all'anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 (duecentosessanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 31.05 - 31.07 - 31.10.
- 3) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 (Duecentosessanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 31.05 - 31.07 - 31.10.
- 4) Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 (Duecento sessanta/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.03 - 31.05 - 31.07 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 5) Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7) nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 9) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 13 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 10) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 10

Rimborsi

1) Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 11

Ravvedimento Operoso

1) In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7) Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 12

Accertamenti - Recupero canone

1) All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2) Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3) Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al

Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4) Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 13

Sanzioni e indennità

1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2) Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- A) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- B) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997

4) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro (100,00).

5) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 14

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa

redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2) Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3) Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4) Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5.) Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 15

Autotutela

1) L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2) Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 16

Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 17

Regime transitorio

- 1).Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2). I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 18 Disposizioni finali

- 1) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2) E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI

Il Sottoscritto Revisore di questo Ente, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera consiliare di cui all' oggetto,

PRESA VISIONE

di quanto predisposto dai competenti uffici;

PREMESSO

che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

che in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP;

VISTI

- i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO

che la bozza della citata del citato regolamento è stata elaborata secondo le disposizioni di legge;

in virtù di quanto previsto dall'art. 239 del testo Unico degli Enti Locali;

Esprime parere favorevole

alla sua approvazione, non ravvisandosi elementi di incoerenza o profili di illegittimità rispetto a quanto normativamente sancito.

Piadena Drizzona, 8 MARZO 2021

Il Revisore
Rag. Maurizio Pola





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 10/03/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to MIRELLA PASI</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 10/03/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to MIRELLA PASI</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 12/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì, 16/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA